

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 145

41° anno

9 maggio 1998

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

Numero d'informazione

Sommario

Pagina


I *Comunicazioni*

**Corte dei Conti**

98/C 145/01

Parere n. 1/98, su una proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità .....

1



1

---

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

---

## I

*(Comunicazioni)*

## CORTE DEI CONTI

## PARERE n. 1/98

su una proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(98/C 145/01)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96<sup>(3)</sup>,

vista la proposta della Commissione del 3 luglio 1997<sup>(4)</sup>,

vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 1997<sup>(5)</sup>,

vista la decisione del Consiglio del 6 gennaio 1998 di consultare, conformemente all'articolo 209 del trattato CE, la Corte dei conti su tale proposta pervenuta alla Corte il 16 gennaio 1998,

considerando che la proposta della Commissione mira a codificare le modifiche apportate al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio dal regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 del Consiglio<sup>(7)</sup> e dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che è opportuno integrare nel testo codificato le modifiche che formano oggetto della proposta della Commissione del 3 luglio 1997<sup>(4)</sup>, sulle quali la Corte si è pronunciata nel parere n. 5/97<sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

## PRIMA PARTE

1. La Corte desidera sottolineare che un regolamento dovrebbe essere codificato in un momento in cui non è in corso alcuna procedura concernente l'adozione di eventuali modifiche dello stesso. Per questo motivo, essa raccomanda di attendere l'adozione da parte del Consiglio del regolamento che forma oggetto della proposta della Commissione, datata 3 luglio 1997, menzionata nel secondo considerando. Di conseguenza, la Corte propone di emendare gli articoli 2 e 17 della versione codificata.

<sup>(1)</sup> GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

<sup>(4)</sup> Doc COM(97) 343 def.

<sup>(5)</sup> Doc COM(97) 652 def.

<sup>(6)</sup> GU L 317 del 18.12.1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 293 del 12.11.1994, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU C 15 del 19.1.1998, pag. 1.

2. La Corte ha preso atto degli adattamenti del testo operati nella versione codificata, nella quale dovranno tuttavia essere incluse le modifiche successive. Essa ritiene che tali adattamenti siano conformi alla regolamentazione da codificare.

3. La Corte propone di sostituire il riferimento al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio che figura all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, ottavo trat-

tino, con il riferimento al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio che abroga e sostituisce il regolamento suddetto.

#### SECONDA PARTE

La Corte riprende nella seguente tavola sinottica le osservazioni precedentemente accennate.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 1° e 2 aprile 1998.

*Per la Corte dei conti*  
Bernhard FRIEDMANN  
*Presidente*

PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SU UNA PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE, EURATOM)  
DEL CONSIGLIO RECANTE APPLICAZIONE DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM  
RELATIVA AL SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ

Proposta della Commissione	Proposta della Corte	Osservazioni
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p>4. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p>5. Nel corso dei due mesi ...</p> <p>— l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio<sup>(3)</sup></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p>4. Versione definitiva del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio da adottare successivamente alla proposta della Commissione<sup>(1)</sup> sulla quale la Corte si è pronunciata nel suo parere n. 5/97<sup>(2)</sup>.</p> <p>5. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p>5. Nel corso dei due mesi ...</p> <p>— l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997<sup>(4)</sup></p>	<p>Integrare l'ultima modifica in corso del regolamento da codificare.</p> <p>Il regolamento (CE) n. 515/97 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1468/81.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i></p> <p>2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore.</p> <p>Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10 000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese d'ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i></p> <p>2. Versione definitiva del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio da adottare successivamente alla proposta della Commissione<sup>(1)</sup> su cui la Corte si è pronunciata nel suo parere n. 5/97<sup>(2)</sup>.</p>	<p>Integrare l'ultima modifica in corso del regolamento da codificare.</p>

<sup>(1)</sup> Doc COM(97) 343 def.

<sup>(2)</sup> GU C 15 del 19.1.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 144 del 2.6.1981, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).